

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

**Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.**

## **Capo II**

### *Ripartizione delle funzioni*

#### **Art. 9**

##### *(Funzioni della Regione)*

**1.** La Regione svolge in materia di trasporto pubblico regionale e locale funzioni e compiti di pianificazione, programmazione e indirizzo e in particolare:

- a)** elabora e approva il PRTPL di cui all'articolo 13;
- b)** affida i servizi di trasporto pubblico e gestisce i relativi contratti di servizio;
- c)** definisce il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
- d)** provvede all'organizzazione di un sistema di controllo evoluto dei servizi di trasporto;
- e)** controlla la regolarità dello svolgimento dei servizi ferroviari in base agli obblighi del contratto di servizio;
- f)** coordina e vigila sull'attività delegata alle Province;
- g)** approva lo schema-tipo della carta dei servizi;
- h)** svolge le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1;
- i)** attiva i servizi aggiuntivi di interesse regionale e riceve le comunicazioni sui servizi aggiuntivi attivati dalle Province ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
- j)** svolge le funzioni di cui all'articolo 17, comma 7;
- k)** esercita le attribuzioni individuate dalla presente legge, nonché dall'articolo 11,

comma 1, lettere c), d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004.

## **Art. 10**

### *(Funzioni delle Province)*

**1.** Le Province provvedono a:

**a)** realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;

**b)** affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all'articolo 13;

**c)** elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;

**d)** promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006;

**e)** prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;

**f)** concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;

**g)** concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;

**h)** approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all'articolo 13.

(1)

Note:

**1** Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto

dall'1/1/2019.

## **Art. 11**

### *(Delega alle Province)*

**1.** Le Province, nell'ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:

**a)** controllare la regolarità e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;

**b)** accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte dell'affidatario, anche in relazione ai servizi di cui al comma 2, lettera a), con introito dei relativi importi;

**c)** vigilare sull'applicazione di norme di legge e regolamento ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

**d)** rilasciare i titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti, anche avvalendosi dei gestori dei servizi.

(1)

**2.** Le Province sono inoltre delegate per le interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico a:

**a)** autorizzare l'istituzione dei servizi non di linea effettuati con autobus in regime di autorizzazione, non interferenti con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17, con onere a carico del soggetto proponente, e applicare le sanzioni di cui all'articolo 37, commi 3 e 4;

**b)** svolgere le funzioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 22;

**c)** coordinare e valutare l'interferenza con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17 dei servizi di cui all'articolo 12 e di quelli eventualmente richiesti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico

e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 248/2006, e successive modifiche.

Note:

1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 29/2017

## **Art. 12**

### *(Funzioni dei Comuni)*

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

**a)** realizzazione, completamento e manutenzione delle infrastrutture di interesse comunale al servizio del trasporto pubblico in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;

**b)** attività consultiva sulle proposte migliorative dei servizi di trasporto pubblico delle Province;

**c)** proposta alle Province di eventuale revisione dei servizi, ivi inclusa l'istituzione di servizi aggiuntivi senza oneri a carico del bilancio regionale;

**d)** proposizione e istituzione di servizi flessibili integrativi senza oneri a carico del bilancio regionale, in coordinamento con la Provincia territorialmente competente;

**e)** sostegno alla diffusione dei servizi di trasporto innovativo mediante incentivazione dei relativi servizi;

**f)** gestione diretta delle infrastrutture anche di interesse sovracomunale.

(1)

2. La pianificazione complementare di competenza comunale, di cui all'articolo 16, è svolta in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regionale e con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13.

3. Al Comune è, altresì, delegata l'attivazione dei servizi aggiuntivi automobilistici,

tramviari o marittimi, coerenti con le finalità del PRTPL e non interferenti con quelli affidati ai sensi dell'articolo 17, con oneri a carico del bilancio comunale e previo nulla-osta della Provincia.

Note:

**1** Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 17, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 33/2015